



**ACCORDO INTEGRATIVO SULL'UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DEL  
PERSONALE E DELLA PRODUTTIVITÀ' E PER I SERVIZI AZIENDALI  
ANNUALITÀ' 2021**

Nel giorno 22 dicembre, alle ore 10,30 presso la sede di Unioncamere, previa convocazione di rito, si è svolto l'incontro conclusivo tra la delegazione di parte pubblica dell'ente, nella persona del dott. Giuseppe Tripoli, Segretario generale dell'Ente, e la delegazione di parte sindacale, nelle persone dei rappresentanti delle organizzazioni sindacali, già firmatarie del Ccnl e maggiormente rappresentative, di seguito meglio specificati:

- FP CGIL: Sabrina Diella, Andrea Muti
- CISL FP: Riccardo Maria Dante, Maria Grazia Giannitelli, Maria Stella Marini
- UIL PA: Angelo Moriconi, Fabio Pizzino, Enzo Maria Tripodi

Le parti,

premessò che

- si rende necessario definire la destinazione delle risorse complessive disponibili finalizzate a sostenere, nell'anno 2021, le iniziative rivolte a migliorare la produttività, l'economicità e la qualità dei servizi, nonché quelle finalizzate alle attività riconducibili ai c.d. servizi aziendali di cui all'art. 65 del ccnl 4.3.2003;
- le risorse di cui alla prima tipologia sono state determinate fino ad oggi dall'ente, sulla base delle disposizioni di legge e contrattuali e delle disponibilità di bilancio, in un importo complessivo pari ad euro 501.632,37, come meglio descritto nell'allegato A);
- tale determinazione (nel tener conto delle risultanze contabili obiettive riferite alle voci specifiche che compongono le risorse del fondo, delle direttive in questi ultimi anni formulate dagli organi di indirizzo dell'ente e delle indicazioni espresse dal collegio dei revisori dei conti - sempre di questi ultimi anni - in sede di certificazione della compatibilità dei costi delle intese con i vincoli di bilancio, da un lato, e, dall'altro, derivanti dalle norme di legge di riferimento), è stata ricondotta entro il limite riferito, al medesimo titolo, all'annualità 2016, ai sensi dell'art. 23, co. 2, del d.lgs. n° 75/2017, fatta eccezione per le somme provenienti da terzi e non a carico del bilancio dell'ente, ivi incluse quelle derivanti dagli incarichi svolti per Camere di commercio nell'ambito della normativa in materia di privacy, nonché per quelle che il rinnovo del ccnl 2016-18 dovesse destinare in modo stabile al livello integrativo, nonché quelle dovute ai risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nel corso dell'anno 2020;
- le variabili, in sintesi, sopra richiamate e che incidono su tale complessiva quantificazione sono costituite, tra l'altro:
  - a. dalla previsione della l. 266/2005 art. 1 c. 189 (legge finanziaria 2006), in attuazione della quale l'ammontare complessivo dei fondi per il finanziamento della contrattazione integrativa non può eccedere quello previsto per l'anno 2004;
  - b. dalla previsione del d.l. n° 112/2008, art. 67 c. 5, conv. con modificazioni dalla l. 133/2008, in attuazione della quale le risorse destinate alle stesse finalità nell'anno 2004 vanno decurtate del 10% a decorrere dall'annualità 2009;



- c. dalle disposizioni introdotte dalla l. 147/2013, art. 1 c. 456 (legge di stabilità 2014) laddove, in particolare, si stabilisce che le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio siano stabilmente decurtate di un importo pari alle riduzioni operate nell'anno 2014 per effetto dell'art. 9 comma 2-bis d.l. 31 maggio 2010, n. 78 conv. con modificazioni dalla l. n° 122/2010;
- d. delle disposizioni introdotte dalla l. 208/2015, art. 1 co. 236 (legge di stabilità 2016) laddove, in particolare, si stabilisce che le risorse destinate nel 2015 al trattamento economico accessorio siano decurtate di un importo proporzionale alle cessazioni dal servizio avvenute nel 2015, determinando, di fatto, un'ulteriore contrazione da quel momento in poi delle disponibilità annuali;
- e. dalle disposizioni introdotte dal d.lgs. 75/2017, art. 23 laddove è prescritto, fra l'altro, che a decorrere dal 1° gennaio 2017 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016 ed abroga, dalla predetta data, le disposizioni contenute all'art. 1 c. 236 della l. 208/2015 (legge stabilità 2016);
- f. dalle disposizioni dei contratti collettivi, sopra detti, che stabiliscono incrementi delle risorse in questione, a decorrere dal 1° gennaio 2008 in percentuale del monte salari 2005, i quali incrementi - in base alla legge Finanziaria per l'anno 2006 (art. 1 comma 191) - è previsto espressamente che non rientrino nei tetti di spesa vigenti;
- g. dalle indicazioni contenute nella circolare Mef-RGS del 15 aprile 2011, n. 12, rimaste invariate nel tempo e relative alle voci di alimentazione del fondo ex ccnl da considerare nel (e, per converso, da escludere dal) novero di quelle da utilizzare per il confronto con il 2016 (indicazioni riferite alla riduzione di cui all'art. 9 c.2~bis, in tutto analoga a quella di cui all'art. 23 di cui sopra);
- h. dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità del personale cessato dal servizio nelle precedenti annualità, pro-quota per quello cessato in corso d'anno;
- i. dalle somme derivanti dall'attuazione della l. 449/1997, art. 43 c. 3, in base alla quale le amministrazioni pubbliche possono destinare al fondo di produttività per il personale dipendente fino al 50 per cento dei ricavi netti, dedotti tutti i costi ivi comprese le spese di personale, scaturenti dalla stipula di convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fornire, a titolo oneroso, consulenze o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari; tale voce di alimentazione è determinata tenendo conto dell'inclusione - nell'importo globale individuato - degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, ciò in quanto le risorse variabili appostate al fondo per specifiche disposizioni di legge non possono causare aggravio di spesa per l'amministrazione; l'importo - al netto di tali oneri - affluito nelle risorse decentrate a tale titolo viene utilizzato in via esclusiva per comporre l'ammontare della gratifica individualmente spettante al personale coinvolto nelle attività costituenti servizi aggiuntivi di cui alla citata norma, tenendo conto della significatività e rilevanza di tali attività nel rispetto delle direttive al riguardo formulate dall'organo di indirizzo politico;
- j. dall'art. 1, comma 870, l. n° 178/2020, in base al quale i risparmi derivanti dai buoni pasto non erogati nell'esercizio 2020 in ragione della situazione emergenziale, previa certificazione da parte dei competenti organi di controllo, possono finanziare nell'anno successivo, nell'ambito della contrattazione integrativa, in deroga al citato articolo 23, comma 2, i trattamenti



economici accessori correlati alla performance e alle condizioni di lavoro, ovvero agli istituti del welfare integrativo;

- alla data di sottoscrizione del presente accordo risultano sussistenti economie del lavoro straordinario 2021 per euro 60.000,00; laddove, a conclusione dell'esercizio corrente, dovessero accertarsi ulteriori economie, le risorse corrispondenti andranno ad alimentare il fondo e saranno distribuite, unitamente al saldo dello stesso, secondo i criteri e le modalità previsti nel presente accordo;
- l'utilizzo delle risorse in tal modo quantificate e disponibili deve tener conto delle esigenze, condivise dalle parti, di mantenere una continuità di consistenza degli importi da destinare all'incentivazione della produttività e al miglioramento dei servizi;
- per l'anno 2021, la valutazione dell'apporto individuale del personale andrà realizzata in considerazione degli obiettivi individuali annuali già assegnati in corso d'anno;
- restano confermati i principi di selettività e premialità nella gestione degli incentivi alla produttività;
- le risorse da impiegare per i c.d servizi aziendali e da considerare in questa sede sono state determinate considerando le voci di spesa per il personale utilizzabili a questi fini ed iscritte nel bilancio di previsione 2021, parte delle quali già vincolate al sostegno della spesa annua per l'adesione al fondo di assistenza sanitaria Postevita, sulla base dell'accordo aziendale del 22 febbraio 2021 (allegato C)
- l'ipotesi di accordo sottoscritta in data 6 dicembre è stata sottoposta al collegio dei revisori dei conti, che, ai fini della certificazione, ha richiesto (per omogeneità di trattamento con le altre voci da computare a titolo di arretrati, una volta sottoscritto definitivamente il ccnl 2016-18) di eliminare, dalle risorse che alimentano il fondo, l'importo corrispondente alla frazione di retribuzione individuale di anzianità fruita dal personale cessato in corso d'anno, voce prevista solo dal nuovo ccnl, e con questa prescrizione il Comitato esecutivo ha autorizzato la sottoscrizione dell'accordo definitivo, sulla base di una somma disponibile attualizzata in euro 497.354,81.,81,

sottoscrivono la seguente ipotesi di accordo integrativo

### **IMPIEGHI DELLE RISORSE 2021**

La ripartizione delle risorse complessivamente disponibili, secondo l'allegato A), è destinata alle seguenti finalità tra quelle indicate nell'art. 60 del Ccnl 4.3.2003, come integrato dalle disposizioni del Ccnl del 11/2/2008 e del Ccnl 4/8/2010, e secondo gli importi indicati a fianco di ciascuna nell'allegato B:

- a) *compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di:*
- una gratifica, sulla base delle risultanze della valutazione dell'attività dell'ente nel suo insieme, delle aree e dei servizi e dell'apporto individuale a tale attività, secondo le modalità di valutazione in essere, anche considerando gli impegni prestati presso soggetti istituzionali terzi, camere di commercio incluse, comunque nell'interesse dell'ente;
  - premi individuali di merito, per prestazioni o per incarichi che richiedono particolare impegno e



responsabilità.

*b) compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri o disagi particolarmente rilevanti*

**a) Gratifica**

L'importo complessivamente destinato a tale istituto è pari a euro 442.704,81.

Tale importo verrà erogato in funzione della valutazione della performance dell'Ente e di Area o Servizio, nonché individuale.

La definizione delle somme individualmente spettanti è determinata sulla base del medesimo parametro di calcolo a suo tempo individuato nel contratto integrativo del 11 dicembre 2008.

Per il personale che ha svolto l'incarico di DPO, il riconoscimento economico, all'interno della gratifica individuale, del valore della prestazione aggiuntiva svolta ha luogo sulla base dei seguenti criteri:

- a) un valore base comune, correlato all'impegno di studio conoscitivo, di acquisizione e di aggiornamento delle conoscenze tecniche necessarie all'efficace espletamento del proprio operato ed alla copertura dei primi due incarichi, pari ad € 3.200;
- b) un valore aggiuntivo corrispondente ad un numero di 3 incarichi pari ad € 800,00;
- c) un valore aggiuntivo, che assorbe quello sub b), corrispondente ad un numero di 4 o più incarichi, pari a € 1.000,00.

Per la risorsa assegnata all'unità di progetto "DPO Camerali" verrà riconosciuta un'integrazione di euro 650,00 lordi, sempre a valere sulle risorse finanziarie in questione.

Gli importi vengono incrementati secondo una percentuale individuale, corrispondente al valore dei contratti afferenti al singolo dipendente rispetto al valore complessivo degli stessi.

Trattandosi di attività prestata principalmente in giornate lavorative, laddove l'importo individuale riconosciuto, sulla base dei criteri sopra individuati, ecceda il 30% del valore teorico individuale della gratifica nell'ambito della categoria di appartenenza, determinato secondo il parametro di calcolo sopra richiamato, quest'ultimo verrà ridotto per una percentuale del 14.%, in modo da assicurare un equilibrio complessivo nella gestione delle risorse in questione, e la differenza sarà resa disponibile nel montante complessivo destinato alla gratifica per il restante personale, assicurando in tal modo che la stessa si attesti al 21%.

I percettori della gratifica sono individuati nel personale a tempo indeterminato che ha prestato servizio nell'anno, per alcune delle quali si procederà - come in passato - ad un riproporzionamento in ragione del particolare status economico che deriva dalla posizione che ricoprono all'esterno dell'ente.

**a1) premi individuali di merito**

A tale istituto viene destinata quota parte dei risparmi per lavoro straordinario che verranno definitivamente accertati a consuntivo, in misura non superiore a  $\frac{1}{4}$  dell'importo accertato e comunque all'importo stabilito per tale voce nell'anno 2020. All'atto della determinazione



delle disponibilità effettive delle risorse derivanti dai risparmi di cui sopra, verranno definiti in apposito accordo l'importo effettivo da utilizzare a tale scopo ed i valori minimo massimo di tali premi. L'assegnazione degli stessi sarà disposta dal Segretario generale, sulla base delle proposte, motivate, da parte dei dirigenti e quadri responsabili in ordine all'eccellenza delle prestazioni del personale assegnato, segnalazioni effettuate in occasione della valutazione annuale del personale, e terrà conto prioritariamente dei nominativi non destinatari dell'analogo beneficio riferito all'annualità 2020.

**b) compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri o disagi particolarmente rilevanti**

Sul presupposto che l'attività correlata ai pagamenti correnti di modesto importo a valere sui sistemi e sugli strumenti in dotazione per tale finalità presso il Servizio competente al riguardo – sistemi di pagamento elettronici (carta di credito e bancomat) - obbliga chi la gestisce ad una verifica (di volta in volta sui presupposti che ne legittimano l'utilizzo sulla base del Regolamento in vigore), nonché al monitoraggio del flusso di pagamento (diverso da quello ordinario) ed alla tenuta di una contabilità separata (anche al fine delle verifiche che i Revisori effettuano sulla cassa economale), in ragione degli oneri che ne derivano si stabilisce di riconoscere alla figura che nell'ente si occupa di tali incombenze un'indennità annua di euro 620,00.

**c) servizi aziendali**

Le disponibilità che residuano rispetto allo stanziamento iniziale di euro 31.678,88, pari ad euro 9.438,88 per effetto dell'impegno delle risorse destinate all'adesione al fondo Poste vita, sono assegnate:

- quanto ad euro 3.508,00, al finanziamento del contributo per attività culturali, ricreative e con finalità sociali, gestiti dal Cral Unioncamere, organismo formato ai sensi dell'art. 11 della legge n. 300/1970;
- quanto ad euro 1.492,00 per la definizione di pendenze arretrate dell'annualità 2019, relative ad alcuni dipendenti, definizione alla quale, in base all'accordo 15 luglio 2021 riferito all'annualità 2020, si è convenuto che si sarebbe provveduto in occasione dell'accordo a valere sull'annualità 2021 e per le risorse che residuano dall'onere per l'adesione al Fondo Poste Vita;
- quanto ad euro 4.438,00 per tipologie di spese, personali, familiari, ovvero sanitarie in caso di mancata attivazione del sostegno del Fondo di Poste vita, secondo criteri e modalità da definire in apposita intesa successiva.

Fatto salvo quanto previsto sub a1), le risorse che verranno accertate a consuntivo a titolo di risparmio da lavoro straordinario verranno destinate alla gratifica individuale del personale tutto. Le somme che dovessero residuare dall'applicazione del presente accordo verranno riassegnate, una tantum, alle risorse integrative dell'annualità 2022.

CISL FP *F.to* Riccardo Maria Dante, Maria Stella Marini

UIL PA *F.to* Angelo Moriconi, Fabio Pizzino, Enzo Maria  
Tripodi



<b>RISORSE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E PER LA PRODUTTIVITA' ANNO 2021 -COSTITUZIONE FONDO</b>		
art. 1 c. 189 l. 266/2005	Ammontare importo fondo anno annualità 2004 (407.736,24) ridotto del 10% (- 40.773,62)	366.962,62
art. 67. c. 5 d.l. n° 112/2008 conv. con mod. da l. 133/2008		
<b>RISORSE PARTE FISSA</b>		
art. 59 c. 1 ccnl 4/3/2003, lett. a), b), c), d), h) art. 4 ccnl 14/4/2005 art. 59 c. 2 ccnl 4/3/2003	Risorse destinate nell'anno 2000 alla corresponsione dei premi di produttività (gratifica e premi individuali)	368.606,24
<b>Totale parziale</b>		<b>368.606,24</b>
	Riduzione fino a concorrenza del tetto di spesa (Fondo 2004 ridotto del 90%)	366.962,62
	Ria personale cessato	7.477,41
art. 29 c. 2 ccnl 11/2/2008 (dal 2008)	Integrazione 0,5% monte salari 2003	13.712,36
art. 16 c. 2 ccnl 4/8/2010 (dal 2008)	Integrazione 0,5% monte salari 2005	16.258,10
<b>RISORSE PARTE FISSA</b>		<b>404.410,49</b>
<b>RISORSE PARTE VARIABILE</b>		
art. 59 c. 1 lett. e) ccnl 4/3/2003	Somme derivanti dall'attuazione l.449/97 art. 43 (COM)	33.500,00
art. 59 c. 1 lett. e) ccnl 4/3/2003	Somme derivanti dall'attuazione l.449/97 art. 43 (DPO)	54.000,00
art. 16 c. 3 ccnl 4/8/2010	Economie da lavoro straordinario (2020)	60.000,00
art. 1 co. 870, l. n° 178/2020	Risparmi buoni pasto non erogati annualità 2020	31.131,49
<b>RISORSE PARTE VARIABILE</b>		<b>178.631,49</b>
art. 1 c. 456 l. 147/2013 RGS circ. n. 20 del 08/05/2015	Decurtazione permanente (d.l. 78/2010, art. 9, co.2-bis)	-29.595,20
art. 1, c. 236, l. 208/2015	Riduzione proporzionale in misura pari alla riduzione del personale in servizio anno 2016 su anno 2015 (-1,59%)	-6.757,23
<b>CONSISTENZA COMPLESSIVA</b>		<b>546.689,55</b>
	Costo posizioni economiche in essere a bilancio dell'ente	-49.334,74
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI CCI 2021</b>		<b>497.354,81</b>



<b>UTILIZZO DELLE RISORSE PER LE POLITICHE DEL PERSONALE E PER LA PRODUTTIVITÀ (ART. 60 COMMA 2 CCNL 4.3.2003)</b>		
<b>a)</b>	Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di una gratifica	442.704,81
<b>a)</b>	Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di gratifica dpo	54.000,00
<b>a1)</b>	Compensi diretti ad incentivare la produttività ed il miglioramento dei servizi, attraverso la corresponsione di premi individuali di merito	
<b>b)</b>	Compensi per la remunerazione di compiti che comportano oneri o disagi particolarmente rilevanti	650,00
<b>TOTALE RISORSE DISPONIBILI ANNO 2021</b>		<b>497.354,81</b>



**DETERMINAZIONE RISORSE DISPONIBILI PER I SERVIZI AZIENDALI**

<b>Voci (da preventivo 2021)</b>	<b>euro</b>
Retribuzioni ordinarie dipendenti	2.030.000,00
13^ dipendenti	171.000,00
14^ dipendenti	171.000,00
Straordinario	171.200,00
Rinnovo CCNL	132.000,00
Peo	46.702,87
Fondo dipendenti	336.000,00
Fondo quadri	109.984,64
<b>TOTALE</b>	<b>3.167.887,51</b>
<b>Stanziamento annuale (1%)</b>	<b>31.678,88</b>
<b>Fondo Poste 2021 (marzo - dicembre 2021)</b>	<b>22.240,00</b>
<b>Disponibilità</b>	<b>9.438,88</b>